Dott. Emilio Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

Dott. Luca Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

CIRCOLARE N. 44/2014
Pordenone, 3 dicembre 2014

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NOVITÀ IN TEMA DI RESPONSABILITÀ FISCALI

L'articolo 28 del D.Lgs. n.175/14, c.d. Decreto Semplificazioni, muta radicalmente alcune disposizioni in tema di responsabilità fiscali delle società di capitali.
In modo particolare, intendiamo rammentare le casistiche:

- delle società cancellate dal registro delle imprese;
- delle società in liquidazione.

Le società cancellate dal Registro delle Imprese

L'articolo 2495 cod. civ. prevede che, dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti:

- dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione;
- e dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.
Tale norma, interpretata in modo drastico dalla giurisprudenza, ha determinato una sorta di impotenza della Amministrazione finanziaria per il recupero delle somme dovute (insorte dopo la cancellazione) nei confronti della società estinta.
Per ovviare a tale inconveniente, l'art.28, co.4 D.Lgs. n.175 prevede che, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di:

- liquidazione;
- accertamento;
- contenzioso;
- e riscossione;

dei

- tributi,
- contributi,
- sanzioni,
- interessi,

l'estinzione della società abbia effetto solo trascorsi 5 anni dalla data della richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
La norma, dalla struttura assai ambigua, sarà foriera di dubbi e contestazioni, in merito alle modalità di effettuazione delle notifiche degli atti, ai soggetti interessati, alle modalità di resistenza in giudizio ed altro ancora.
Tuttavia, appare chiaro il senso della disposizione, vale a dire la necessità di evitare che la cancellazione dell'ente possa determinare una impossibilità di recupero di tributi e contributi.

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

La liquidazione delle società di capitali

Un secondo intervento che deve essere rimarcato è quello contenuto nei commi da 4 a 7 dell'articolo 28 del Decreto Semplificazioni.

Tali disposizioni modificano l'art.36 d.P.R. n.602/73 in tema di responsabilità dei liquidatori e dei soci di società di capitali in liquidazione.

L'intervento, in particolare, è diretto a ribaltare l'onere della prova nei procedimenti di recupero di somme connesse a società in liquidazione. Pertanto, si stabilisce che:

- in capo al liquidatore si possa evitare la responsabilità patrimoniale personale (in caso di insufficienza di risorse per il pagamento di pendenze tributarie) solo fornendo la prova che i pagamenti e le attribuzioni non abbiano violato gli ordini di priorità previsti dal codice. In precedenza, invece, la prova era a carico dell'Amministrazione finanziaria;
- in capo ai soci, si possa evitare la restituzione di somme eventualmente percepite in fase di liquidazione, provando che nulla si è incassato rispetto alla presunzione di attribuzione delle somme proporzionalmente alle quote di partecipazione al capitale. In precedenza, la prova era a carico del Fisco.:

Ciò determina l'insorgere di alcune considerazioni:

1. la estrema delicatezza della accettazione della carica di liquidatore di società;
2. la necessità di ampia trasparenza nella documentazione delle somme attribuite ai vari soci della compagine societaria.

Va infine sottolineato che i tributi interessati dalle novità sono, oltre all'Ires già in precedenza menzionata, anche l'Irap e l'Iva, con conseguente ampliamento delle possibili aree di rischio.

Stante la delicatezza degli argomenti e la completa assenza, ad oggi, di indicazioni operative, si invita la gentile clientela ad assumere le maggiori cautele possibili, eventualmente prendendo contatto con lo Studio per poter concordare le necessarie strategie.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Pacella Commercialisti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***